

**AUDIZIONE DEL 18/06/2019**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**10 Commissione Industria Commercio e Turismo**

**PARERE E PROPOSTE di U.Di.Con**

**su Disegno di Legge n. 615**

Con il presente documento l'U.Di.Con, membro del CNCU, si pregia di intervenire nell'ambito della discussione sul DDL n. 615 recante *“Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo”* e porge i ringraziamenti per l'attenzione che codesta 10 Commissione del Senato pone a favore delle parti interessate, consentendogli di esporre il proprio punto di vista e le proprie riflessioni a favore dei consumatori.

L'argomento oggetto di valutazione è certamente un tema molto delicato ed importante.

U.Di.Con. esprime pertanto apprezzamento per il disegno di legge in esame che va appunto a regolare una problematica che da tempo attanaglia i consumatori.

È notorio, infatti, che tutti i prodotti, soprattutto quelli tecnologici, sono destinati a durare poco nel tempo. Il ciclo vitale del prodotto è in sostanza *“studiato per essere breve”*. I beni sono prodotti per essere utilizzati per un tempo limitato e prestabilito e comunque per garantire efficienza e durata inferiori rispetto alle potenzialità.

Ciò lede notevolmente i consumatori.

Se è vero da un lato che per ogni prodotto, sin dalla sua creazione, è insita la probabilità di usura, in base ad un calcolo che certamente sfugge al consumatore, è altrettanto vero che non sfugge affatto al consumatore la costante ciclicità con cui un prodotto deve essere sostituito (ad es. cellulari elettrodomestici, strumenti informatici).

Il consumatore si pone pertanto delle domande e la risposta oramai è stata individuata nella cosiddetta obsolescenza programmata.

Il disegno di legge n. 615 rappresenta pertanto un ottimo punto di partenza per offrire strumenti di tutela avverso questa pratica ormai diffusa e radicata nel settore produttivo.

Oltre al danno economico a carico del consumatore, che è probabilmente il più evidente e direttamente percepibile, il fenomeno dell'obsolescenza programmata genera effetti negativi ben più ampi su tutta la collettività.

Si pensi ai danni all'ambiente derivanti dallo smaltimento continuo di prodotti di varia natura.

Si pensi anche al fatto che il consumatore è indotto a concepire i prodotti quali “usa e getta” risultando disincentivata la sostituzione dei singoli componenti, comportando la stessa costi notevoli.

\*\*\*\*\*

Fatta tale premessa, passando ad analizzare il disegno di legge, U.Di.Con. formula le riflessioni e considerazioni di seguito riportate, con riferimento ai singoli articoli in merito ai quali individua qualche forma di criticità.

### **Modifiche all'art. 2 - Diritti dei consumatori**

Relativamente alle proposte di modifiche da apportare al Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ci appare opportuno soffermarci su alcuni aspetti particolarmente rilevanti per la normativa di settore.

In particolare, il presente disegno di legge prevede una specifica modifica all'art. 2 del Codice in materia di diritti dei consumatori.

L'attuale formulazione (**art. 2, lett. b**), infatti, stabilisce che ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi.

Orbene la lettera b viene modificata prevedendo che ai consumatori siano riconosciuti i diritti alla sicurezza, alla conoscenza della composizione, alla qualità, alla durata di vita e alla possibilità di riparazioni a costi accessibili dei prodotti e dei servizi.

Appare alla scrivente pienamente positiva la scelta del legislatore di far assurgere a “diritto del consumatore” anche la “conoscenza della durata di vita del prodotto”, concetto sul quale a lungo si è dibattuto, soprattutto nel caso sopra citato delle sanzioni all’azienda *Apple*.

Al fine di sottolineare l’importanza di una tale modifica, è necessario ricordare come la durata del prodotto fosse stata al centro di numerose segnalazioni da parte dei consumatori alle associazioni di categoria, per il malfunzionamento del dispositivo *mobile* proprio in coincidenza con il lancio di un nuovo prodotto.

Proprio durante l’istruttoria di fronte all’Antitrust, che ha accertato che le società del gruppo Apple e Samsung hanno realizzato pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo in relazione al rilascio di aggiornamenti dei cellulari, l’azienda si era giustificata asserendo che il rallentamento dei dispositivi dipendesse da un problema tecnico, complesso ed inevitabile, difficile da spiegare ai non addetti ai lavori.

Conoscere, per il consumatore, la composizione, la qualità, la durata e la possibilità di riparare un prodotto, costituiscono oggi dei parametri di scelta e di valutazione indispensabili per essere liberi da qualsivoglia condizionamento del mercato e poter scegliere un determinato servizio o prodotto in base alle esclusive esigenze personali.

Le pratiche commerciali scorrette, che falsano di conseguenza la concorrenza, incidono di gran lunga sulla scelta finale del consumatore che è costretto a cambiare il proprio prodotto dopo un periodo di tempo limitato, senza che il proprio personale comportamento abbia inciso sul funzionamento e subendo un aggravio economico molto spesso non prevedibile.

La conoscenza, pertanto, dei suddetti elementi ci porta a considerare tale proposta come del tutto migliorativa di quella situazione perennemente presente di “asimmetria informativa” che caratterizza i rapporti tra professionista e consumatore.

**Art 3. Obblighi dei produttori.** Tale norma al comma 1 testualmente recita "*E fatto divieto al produttore di mettere in atto tecniche che possano portare all'obsolescenza programmata dei beni di consumo*". Ebbene, tale formulazione essendo ampia e generica desta preoccupazione in merito alla sua concreta attuazione.

Infatti, il richiamo a tecniche in generale è troppo astratto.

In pratica per una concreta valutazione si dovrebbero analizzare i processi produttivi di ciascun produttore e per ciascun prodotto. Solo rapportando gli stessi a forme alternative di produzione più efficiente offerta dal mercato, si potrebbe verificare se lo stesso prodotto poteva essere progettato con un ciclo vitale più lungo.

Appare pacifico che tale verifica appare inevitabilmente complicata, pertanto la norma così formulata rischia di rimanere una previsione astratta.

Non solo, il produttore è tenuto, per i beni di consumo elettrici ed elettronici, per tutto il periodo della commercializzazione e per il periodo corrispondente alla garanzia legale, ad assicurare la disponibilità di aggiornamenti del *software* così da garantirne la corretta funzionalità.

La scelta legislativa di imporre come obbligatorio questo divieto comporta conseguenze positive, per chi scrive, soprattutto con riferimento all'azionabilità dei diritti a garanzia della posizione del consumatore.

Se, infatti, fino ad oggi, l'unico strumento possibile per frenare tale comportamento scorretto è rappresentato dal procedimento sanzionatorio dell'Autorità di vigilanza competente, per pratiche commerciali scorrette, **la previsione in oggetto renderebbe immediatamente esperibile l'azione, individuale o collettiva, da parte del consumatore, per violazione di una norma posta a garanzia, non questa volta del funzionamento del mercato, ma a tutela dei diritti dei singoli, esperibili in maniera effettiva nei confronti del produttore.**

Un altro dato non di poco conto è l'estensione, fino alla durata della garanzia legale, del tempo fino al quale il produttore deve garantire la disponibilità di aggiornamenti dei *software*.

In questo modo si rende piena ed effettiva la tutela del consumatore soprattutto durante quel periodo, che il codice del consumo fissa in 26 mesi, durante il quale si è tutelati per vizi o difetti non imputabili al consumatore stesso e soprattutto si completa il diritto al godimento del bene che deve essere effettivo, soprattutto tramite gli aggiornamenti indispensabili alla sua funzionalità.

### **Art. 6 Modifiche all'art. 132 Durata legale della garanzia**

Rispetto allo strumento della garanzia legale, la presente proposta ne implementa di molto la durata aumentando rispettivamente, nel caso del 1° comma dell'art. 132, da “due” anni a “cinque” anni il termine entro il quale questa può essere esercitata dalla consegna del bene, per gli elettrodomestici e per i beni di piccole dimensioni e fino a “dieci” anni per gli elettrodomestici e i beni di grandi dimensioni.

Per quanto riguarda il difetto di conformità esso potrà manifestarsi entro “1” anno dalla consegna del bene stesso e non più entro “6” mesi e inoltre l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescriverà, in ogni caso, nel termine di “4” anni dalla consegna del bene e non più nel termine di ventisei mesi.

Tali modifiche ci appaiono migliorative soprattutto con riferimento ai vizi occulti dei prodotti, tipologia questa in cui rientrano per la stragrande maggioranza i difetti che hanno integrato il verificarsi dell'obsolescenza programmata.

Si rammenta, in questa sede, che nel caso che ha portato alle sanzioni dell'Antitrust in materia, l'azienda sanzionata aveva ammesso di rallentare i vecchi *I-Phone* in particolari circostanze, solo dopo però che uno sviluppatore aveva notato cali di potenza del processore e delle prestazioni nel caso in cui la batteria fosse scarica o ormai vecchia di qualche anno.

Il sospetto fu appunto che, le nuove versioni degli aggiornamenti dei *software* avrebbero rallentato appositamente gli *Iphone* più vecchi, in modo da incentivare l'acquisto delle nuove versioni.

Alla luce di ciò, un'estensione della garanzia appare assolutamente necessaria visto che “scoprire” per il consumatore un tale vizio prevede da parte del singolo una conoscenza che va oltre l'ordinaria cognizione che l'uomo medio può avere dei dispositivi elettronici.

Soprattutto, appare ancora più urgente, laddove il vizio riguardi il *software* di aggiornamento, le cui caratteristiche tecniche sfuggono ai più, rimanendo di totale ed esclusivo vantaggio degli addetti ai lavori.

**Art. 7 Parti di ricambio.** Il dettato dell'art. 7 non appare condivisibile nell'attuale formulazione. In particolare nel primo comma, riferito ai beni di carattere duraturo, è positiva la garanzia di un adeguato supporto tecnico e la fornitura di pezzi di ricambio per 5 anni, ma tale garanzia appare scemata dalla successiva previsione "*a partire dal momento della cessazione della fabbricazione del bene*". In concreto se il consumatore acquista il bene dopo 4 anni dalla fabbricazione di fatto tale bene sarebbe coperto dalle citate garanzie per un anno soltanto.

Analogo ragionamento va fatto con riferimento ai beni di uso domestico di cui al comma 2. In questo caso, inoltre, non è richiamata la garanzia ad un adeguato servizio tecnico il che appare pregiudizievole per il consumatore. Nel comma 3 appare inoltre generico il riferimento alla congruità del costo delle parti di ricambio.

**Art. 8. Modifiche all'art. 136 del codice in materia di Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti.** Si esprime condivisione in merito alle modifiche apportate all'art. 136 codice consumo, risultando le stesse estremamente positive. Ampia e generica appare però la formulazione dell'art. 8.

Ci si chiede in particolare come il Consiglio potrà promuovere misure ed ispezioni di cui alla lett a) e con quali strumenti e modalità; come potrà effettuare i controlli a campione di cui alla lett b) e quali poteri ha il Consiglio in caso di verbale negativo; analoghe considerazioni per il disposto di cui alla lett c) -disporre il ritiro del prodotto ed informare i consumatori- e alla lett. d) –ordinare e coordinare il ritiro del bene-

Inoltre il ddl n 615 nulla prevede in ordine al reperimento delle risorse necessarie all'attuazione delle previsioni in esso contenute.

La norma, infatti, come formulata dispone in merito alla copertura dei costi solo nei casi di cui alle lettere c), d) e), ove gli stessi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in

tutto o in parte possibile, a carico del distributore., ma nulla dice in merito ai casi di cui alle lett a) e b).

Sarebbe pertanto indispensabile un decreto attuativo che definisca le modalità di intervento del CNCU.

**Art. 9 Sanzioni.** La sanzione pecuniaria prevista di € 300.000 appare irrisoria e non garantisce efficacia deterrente.

Inoltre non si condivide la formulazione del comma 2 nella parte in cui recita che *"l'importo della multa di cui al comma 1 può essere aumentato ..."* in quanto prevedere la facoltatività dell'aumento della multa lascia ampio margine applicativo, con la conseguenza che crea inevitabilmente disparità di trattamento.

In conclusione, U.Di.Con. sottopone al vaglio di codesta spett.le Commissione il contenuto del presente documento, con l'auspicio che le osservazioni formulate siano ritenute utili e fondate al fine di una migliore definizione del testo definitivo della legge con l'obiettivo di una chiara interpretazione della norma che non lasci vuoti nel panorama normativo in sede di applicazione concreta della stessa.

Roma, 18/06/2019

U.Di.Con.  
Presidente Nazionale  
Dott. Denis Domenico Nesci

